



Comune di Allai

PROVINCIA DI OR

ORDINANZA

N. 13 DEL 13/12/2023

OGGETTO:

Regolamentazione della circolazione e l'igiene dei cani nel centro Urbano e igiene suolo pubblico

IL SINDACO

Ravvisata la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta civile che devono essere osservate dai proprietari di cani per la custodia e la conduzione nei luoghi pubblici di questi animali da affezione, volte principalmente alla tutela della salute pubblica, dell'ambiente ed a garantire la pacifica convivenza, l'incolumità pubblica ed il benessere dei cani custoditi dai cittadini.

Considerato che giungono sempre più numerose da parte di cittadini rimostranze e reclami per gli inconvenienti igienico-sanitari derivanti dalle deiezioni dei cani lungo i marciapiedi, le strade, i giardini pubblici e le piazze del centro abitato e che i loro proprietari e/o detentori mantengono comportamenti contrari alle vigenti disposizioni di legge;

Ritenuto quindi opportuno dettare disposizioni precise sulla detenzione e tenuta degli animali anche allo scopo di evitare riprovevoli episodi di maltrattamento sugli stessi;

Preso atto delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani su suolo pubblico con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;

Dato atto che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato alla noncuranza con la quale sovente le deiezioni solide dei cani vengono lasciate dai loro proprietari e /o detentori sul suolo ovunque si trovino, e dall'altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che se non accompagnata da un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali;

Preso atto che in molti casi i cani vengono lasciati liberi e incustoditi dai proprietari o conduttori permettendo agli animali di girare liberamente per le strade e piazze comunali.

Ritenuto necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;

Ritenuto, pertanto opportuno, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, di consentire la circolazione dei cani, nei luoghi pubblici soltanto se gli stessi sono trattenuti da idoneo guinzaglio;

Vista l'Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, emessa dal Ministero della Salute il 06.08.2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale N° 209 del 06.09.2013;

Visto il D.P.R. 08.02.1954 , N° 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

Vista la legge 24.01.1981, N° 689 e successive modificazioni ed integrazioni al sistema penale;

Vista la Legge 14.08.91 N° 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

Visto l'art. 672 del C.P. relativo all'omessa custodia e malgoverno di animali;

Visto l'art. 50, comma 5 e l'art.54 comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, N° 267 e s.m.i.;

Visto l'art. 7 bis del D. Lgs 18 agosto 2000, nr. 267 e successive modificazioni.

Considerato che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

ORDINA

Per la tutela dell'igiene, della salute, della sicurezza e dell'incolumità nonché per il decoro della città, con decorrenza immediata:

Art. 1 – CUSTODIA DEI CANI

I proprietari e /o detentori devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di cittadini;

Art. 2 DETENZIONE DI IDONEI STRUMENTI DI PULIZIA E RACCOLTA DELLE DEIEZIONI

E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su aree pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini pubblici e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate, sempre che, non oggetto di specifico " divieto di passeggio di cani":

- a) Di munirsi, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, di Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;
- b) Di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide dei cani facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni, contenute in idonei sacchetti, dovranno essere depositate in nei contenitori dedicati alla raccolta indifferenziata, dislocati sul territorio.

Art. 3 CONDOTTA DEI CANI

E' fatto obbligo ai proprietari o detentori di ogni razza di cani di:

- a) utilizzare sempre il guinzaglio a misura non superiore a m.1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;
- b) portare con se una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
- c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
- d) acquistare un cane assumendo informazioni sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
- e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive;

Art.4 COMPORAMENTI VIETATI

E' Vietato:

- a) L'addestramento dei cani che ne esalti l'aggressività;
- b) Qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività;
- c) La sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, comma 2 e 3 della Legge 14.12.2000, N° 376;
- d) la vendita, l'esposizione ai fini di vendita e la commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici non conformi all'articolo 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 04.11.2010 N° 201;
- e) Possedere o detenere cani registrati come pericolosi dal servizio Veterinario:
 - ai delinquenti abituali o per tendenza;
 - a chi è sottoposto a misure di prevenzione personali o a misura di sicurezza personale;
 - a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
 - a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli artt. 727, 544 ter, 544 -quater, 544 quinquies del Codice penale e, per quelli previsti dall'art.2 della Legge 20 luglio 2004, N° 189;
 - ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente;

Art. 5 SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 7 Bis del D.Lgs. 18.08.2000, N° 267 sono punite come segue:

- La violazione dell'art. 1 ,salvo che il fatto non costituisca più grave reato(Art.672 C.P.), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da €. 100,00 a €. 500,00;
- La violazione dell'art. 2 lett. a) e b) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da €.35,00 a €. 500,00;
- La violazione dell'art. 3 lettere a) e b) , comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da €.50,00 a €.500,00;
- La violazione dell'art. 3 lettere c);d) e e) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da €.80,00 a €. 500,00;
- La violazione dell'art.4 lettere a); b); c);d) e e) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da €.80,00 a €. 500,00;

Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.

Il detentore ne assume la responsabilità per il relativo periodo .

DISPONE

Che la presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo la pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Allai;

1. Le disposizioni di cui all'art.2 lett. a) e b) e dell'art. 3 lett.a), non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili;
 2. Le disposizioni di cui all'art. 2 lett. a) e b) della presente Ordinanza non applicano , altresì, ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalla Regione o dal Comune.
 3. La presente ordinanza non si applica , altresì, ai cani in dotazione alle forze armate, di polizia, di protezione civile e dei Vigili del Fuoco;
 4. Dispone ,altresì, che il presente provvedimento, attraverso il Comando di Polizia Locale sia inviato:
- All'Ufficio Territoriale del Governo
 - protocollo.prefor@pec.interno.it
 - All'ASL N°5 ORISTANO - SERVIZIO VETERINARIO;
 - Al Servizio di Polizia Locale di Allai;
 - Riprodotta su manifesti ed affissa nei luoghi pubblici;
 - All' Albo Pretorio online del Comune per la massima diffusione;

La Polizia Locale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza abroga ogni precedente provvedimento in materia in contrasto con la stessa.

A V V E R T E

Ai sensi dell'art.3 e 4 Legge 241/90

Avverso il presente provvedimento può essere proposto dalla data di pubblicazione:

-- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo Pretorio;

IL SINDACO